



COMUNE DI GAGGI  
PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE N. 43

OGGETTO: "Disposizioni in merito al divieto di accesso ai cani nel verde pubblico attrezzato e cimitero comunale".

IL SINDACO

Rilevato che negli spazi attrezzati a verde pubblico ed all'interno del cimitero comunale vi è un notevole afflusso di persone con cani;

Che per consentire di poter liberamente frequentare i parchi pubblici attrezzati, si ritiene necessario porre limitazioni ai proprietari di cani in modo da evitare, tra le altre cose, problemi per l'igiene e la salute pubblica dovuti alla eventuale presenza di deiezioni;

Vista la precedente Ordinanza sindacale n. 33 del 2 agosto 2005 avente per oggetto "Norme per i possessori di animali e sulla circolazione degli stessi e a tutela dell'igiene cittadina";

Visto l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché in materia di sanzioni l'art. 7 bis del medesimo Testo Unico;

Visto l'art. 66 del Regolamento di Polizia Urbana adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30.12.1996 che detta norme sulla circolazione dei cani nelle vie e nelle aree ad uso pubblico;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale,

ORDINA

Che a far data dal 10 ottobre 2007,

è fatto divieto di condurre cani all'interno del verde pubblico attrezzato e del cimitero comunale. Tale prescrizione non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.

Ai possessori di cani condotti nelle altre aree pubbliche non attrezzate, è fatto obbligo di rispettare le regole per la raccolta e lo smaltimento delle deiezioni con idonea attrezzatura, come previsto dall'ordinanza sindacale n. 33 del 2 agosto 2005, che forma parte integrante della presente. Resta ferma la prescrizione dell'obbligo dei conduttori di cani di tenerli a guinzaglio nei luoghi pubblici.

AVVERTE

Che chiunque trasgredisce la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, a norma dell'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Sarà, quindi, applicata la sanzione amministrativa di euro 50,00 fatto salve le sanzioni nel caso in cui il fatto costituisca reato.

DISPONE

1. L'ufficio Tecnico comunale è incaricato, al fine di identificare le aree attrezzate a verde pubblico, alla collocazione di apposita segnaletica verticale;
2. Di consegnare copia del presente provvedimento all'Ufficio Tecnico comunale ed al Comando di Polizia Municipale;
3. Il Comando di Polizia Municipale e le altre forze dell'Ordine presenti sul territorio, ognuno per la propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
4. Che il presente provvedimento venga reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'affissione dei relativi manifesti.

Dalla Residenza Municipale, 10 ottobre 2007



IL VICE SINDACO  
Giuseppe CUNDARI

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A  
COD. FISC. 87000110830 - P. IVA 01241900834

TEL. (0942) 47160 - 630013  
FAX (0942) 47703



www.comune.gaggi.me.it  
e-mail: sindaco@comune.gaggi.me.it